



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Opposizione avverso decreto pretorile promosso dalla FAISA-CISAL
- Costituzione in giudizio - Mandato difesa AMAT all'avv. Pasqua-
le VIELI.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 20 (venti)
del mese di Gennajo, alle ore 09.30 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. Angelo GIUDETTI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. ===== 3. =====
4. ===== 5. =====
6. ===== 7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

8. ===== 9. =====

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. =====

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. =====

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

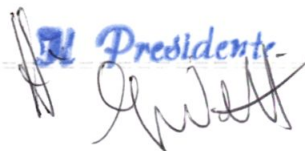
I L P R E S I D E N T E

- VISTO il ricorso in opposizione ex art. 3, 1.08/11/77, promosso dal
l'Organizzazione sindacale FAISA-CISAL, rappresentata e difesa dal-
l'avv. Giovanni LELLA, per ottenere la riforma del decreto, emesso
in data 21/10/1993 ex art.28 - L.n.300/70, con il quale il Pretore

- di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. R. SPAGNUOLO, rigettava il ricorso promosso per il riconoscimento di giornate usufruite per permessi sindacali e dall'AMAT non riconosciute perchè non sufficientemente giustificate, con compensazione delle spese di lite;
- CONSIDERATO che il Giudice adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 3/febbraio/ 1994;
 - CHE, tenuto conto della brevità di tempo per la costituzione in giudizio, è necessario e urgente provvedere alla nomina del legale difensore dell'Azienda;
 - RITENUTO poter confermare l'incarico all'avv. Pasquale VIELI, visti i risultati positivi conseguiti nella prima fase del giudizio e, tenuto, altresì conto che il citato legale è stato già interessato dall'A.M.A.T. per il problema riguardante la disciplina dei permessi sindacali;
 - VISTO l'art. 29 - comma g) - del DPR n. 902/1986

D E L I B E R A

- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso di opposizione in narrativa specificato, promosso dall'organizzazione sindacale FAISA-CISAL, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni LELLA, affidando l'incarico per la difesa dell'A.M.A.T. all'avv. Pasquale VIELI;
- di porre la presuntiva spesa di f.2.000.000.= (duemilioni), in caso di soccombenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e/o limitazioni, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Commissione Amministratrice nella prima riunione utile, giusta art. 29 - comma g) - del DPR n. 902/1986.-

 **Presidente**

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 21/Gennaio/1994.-

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 03/Febbraio/1994, dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot. n. 780.-

Il Direttore
**CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)**



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Opposizione avverso decreto pretorile promosso dalla FAISA-CISAL - Costituzione in giudizio - Mandato difesa AMAT all'avv. Pasqua le VIELI.

L'anno millenovecentonovant aquattro , il giorno 20 (venti) del mese di Gennaio , alle ore 09.30 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Angelo GIUDETTI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. 3. 4. 5. 6. 7.

MEMBRI SUPPLENTI

8. 9.

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

I L P R E S I D E N T E

- VISTO il ricorso in opposizione ex art. 3, l.08/11/77, promosso dal l'Organizzazione sindacale FAISA-CISAL, rappresentata e difesa dal-l'avv. Giovanni LELLA, per ottenere la riforma del decreto, emesso in data 21/10/1993 ex art.28 - L.n.300/70, con il quale il Pretore

di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. R. SPAGNUOLO, rigettava il ricorso promosso per il riconoscimento di giornate usufruite per permessi sindacali e dall'AMAT non riconosciute perchè non sufficientemente giustificate, con compensazione delle spese di lite;

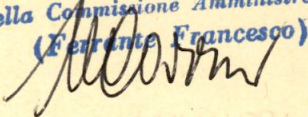
- CONSIDERATO che il Giudice adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 3/febbraio/ 1994;
- CHE, tenuto conto della brevità di tempo per la costituzione in giudizio, è necessario e urgente provvedere alla nomina del legale difensore dell'Azienda;
- RITENUTO poter confermare l'incarico all'avv. Pasquale VIELI, visti i risultati positivi conseguiti nella prima fase del giudizio e, tenuto, altresì conto che il citato legale è stato già interessato dall'A.M.A.T. per il problema riguardante la disciplina dei permessi sindacali;
- VISTO l'art. 29 - comma g) - del DPR n. 902/1986

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso di opposizione in narrativa specificato, promosso dall'organizzazione sindacale FAISA-CISAL, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni LELLA, affidando l'incarico per la difesa dell'A.M.A.T. all'avv. Pasquale VIELI;
- di porre la presuntiva spesa di f.2.000.000.- (duemilioni), in caso di soccombenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e/o imitazioni, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Commissione Amministratrice nella prima riunione utile, giusta art. 29 - comma g) - del DPR n. 902/1986.-

Visto : IL PRESIDENTE
P/to : (prof. Angelo GIUDETTI)

p.c.c. : IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)



REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 780

La Commissione nella seduta del - 3 FEB. 1994
prende atto

Taranto, li - 4 FEB. 1994

Il Presidente
f.to Prof. Avv. D. RANA

p.c. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

21/gennaio/1994
Taranto,

N. di protocollo 120/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositi delibere.

Compiegate alla presente trasmettiamo le sottoelencate copie dei
dispositivi delle delibereazioni presidenziali assunte in data 20/
gennaio/1994, contrassegnate con i numeri di cronologio 4 e 5.-
Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

P.R.
Uomo
21.1.94



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

21/gennaio/1994

Taranto,

N. di protocollo 121/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO

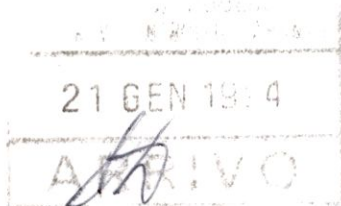
T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni presidenziali assunte in data 20/gennaio/1994. Le stesse, in sunto, ai sensi dell'articolo 72 del DPR n. 902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 4 - "Opposizione avverso decreto pretorile promosso dalla FAISA-CISAL - Costituzione in giudizio - Mandato difesa AMAT all'avv. Pasquale VIELI".
- Del. n. 5 - "Opposizione avverso decreto pretorile promosso dal SINAI-CONFISAL - Costituzione in giudizio - Mandato difesa AMAT all'avv. Pasquale VIELI".

Distinti saluti.



CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

Aw.

Medaglie D'Oro 80
 70100 TARANTO
 Tel. 324677

3/2

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO. SEZIONE LAVORO.

Ricorso in opposizione ex art.3, L.8/11/77, n.847/

La FAISA-CISAL, in persona del segretario provinciale,

sig. De Vita Lucio, corrente in Taranto, ivi elettivamente

te domiciliato in via Medaglie D'Oro n.80 presso

studio dell'avv. Giovanni Lella che la rappresenta, e

difende giusta procura a margine del ricorso ex art.

28, L.n.300/70, ricorre

contro

l'Azienda municipalizzata Autotrasporti Taranto (AMAT)

rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Vieli

per la riforma

del decreto, emesso tra le parti in data 21/10/93 ex

art.28, L.n.300/70, col quale il Pretore di Taranto, giu

dice del lavoro, dott. R. Spagnuolo, rigettava il ricorso

so compensando le spese di lite.

Fatto

Con ricorso ex art.28 dello Statuto, depositato il 17/

9/93, la Faisa-Cisal denunciava il comportamento anti

sindacale dell'AMAT consistito nell'aver trattenuto

la rappresentanza per il giorno di permesso sindacale,

ex art.30 dello Statuto, fruito dal segretario provin

ciale di tale sindacato e da un membro del direttivo

il giorno 19/10/93. La richiesta motivata inoltrata

per iscritto il giorno 10/7/93.

CONTROVERSIA LAVORO

Mod. 4
 18 NOV 1993
 Taranto

Depositato in Cancelleria
 oggi 18 NOV 1993
 IL COLLABORATORE IN CANCELLERIA

L'azienda, costituitasi in giudizio, assumeva che la trattenuta era legittima in quanto i fruitori del p
messo non avevano prodotto dichiarazione di effettiva partecipazione alla predetta riunione.

Il Pretore decideva come innanzi detto.

La Faisa-Cisal ritiene tale provvedimento ingiusto e ne chiede la modifica per il seguente

Motivo

Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.

L'art.30 dello Statuto riconosce ai componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle OO.SS maggiormente rappresentative, il diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

Demanda alla contrattazione collettiva, diversamente da quanto stabilito nei successivi articoli 31 e 32, di stabilire le modalità con cui tali permessi devono essere richiesti.

La decisione del Pretore potrebbe essere condivisa se il testo della norma non contenesse il rinvio alla contrattazione collettiva.

Senza tale rinvio, invero, l'effettiva partecipazione e, quindi, la prova di tale partecipazione, assurgerebbe ad elemento costitutivo della fattispecie così come è costitutivo della fattispecie, ai sensi dello

art.31, l'elezione e, ai sensi dell'art.32, l'espletamento del mandato.

I componenti degli organi direttivi, per usufruire ^{della retribuzione per il giorno} ~~del~~ permesso retribuito, dovrebbero dimostrare di aver partecipato effettivamente ad una delle attività espressamente previste e, cioè, alle riunioni degli organi direttivi provinciali e nazionali.

La contrattazione collettiva, cui fa rinvio l'art.30, costituita per la materia dall'art.27 del CCNL 1976 autoferrotranvieri, delinea un quadro radicalmente diverso pur conservando rigorosamente il ^{diritto} ~~principio~~ dettato dall'art.30 dello Statuto. ^{di permessi retribuiti}

Ed invero, il cennato art.27 non si limita a stabilire le modalità di richiesta dei permessi, ma individua ulteriore materia che dà diritto agli stessi e un soggetto diverso legittimato a richiederli.

L'art.27 fa carico alle aziende di concedere permessi retribuiti agli agenti membri degli organi direttivi per partecipare alle riunioni degli organi stessi o per trattative sindacali di loro competenza; il permesso dovrà essere richiesto dalla organizzazione sindacale all'azienda con lettera motivata e con un preavviso di 48 ore.

Come appare molto chiaramente il diritto a ^{richiedere i} ~~ai~~ permessi retribuiti viene riconosciuto non ai componenti degli

organi ma all'organizzazione sindacale; tale diritto
/ sussiste non solo per le riunioni degli organi diret-
tivi ma anche perché i componenti conducano trattati
ve sindacali di loro competenza.

Il numero degli agenti per i quali il sindacato potrà
richiedere i permessi è proporzionato al numero dei
dipendenti dell'azienda.

In questo quadro l'impostazione data dal Pretore impli-
ca: 1) ^{che} il sindacato deve porre in essere un'attività che
non è stata prevista contrattualmente; 2) che il sinda-
cato deve dare conto all'azienda delle modalità, tempi
e luoghi in cui si svolgono le trattative sindacali;
3) che il sindacato deve dar conto all'azienda delle
competenze assegnate ai componenti dei suoi organi di
rettivi.

Il tutto con buona pace delle libertà sindacali e del
l'art. 39 Costituzione.

Nel riaffermare che il mancato pagamento della retri-
buzione all'agente in permesso sindacale, impedendone
di fatto l'attività, limita la stessa attività sindaca-
le e realizza la fattispecie sanzionata dall'art. 28
dello Statuto, rassegna le conclusioni come da ricorso
depositato il 17/9/93 previa revoca dell'impugnato de-
creto. Chiede acquisirsi il fascicolo relativo al pro-
cedimento ex art. 28 concluso col decreto che produce.

Taranto li 4/11/93.

avv. Giovanni Della

TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Intenza della parte costituita in atti, av. per

scritto Amministratore UNEP

addetto a.

adesso ufficio, ho notificato il presente atto

ATAI presso il suo studio, avv. P. Vilei'

in Taranto - via Bernardi

mediante consegna di copie conforme all'originale

REMI

E un foglio dell'atto
Carpiello

Rob. 22/11/11

UFFICIO ZONING
SISTEMI
Ufficio Notif. Esec. Prot.
Tribunale di Taranto

IL PRETORE di TARANTO - Giudice del Lavoro

letti gli atti e sciolta la riserva di cui al verbale di udienza del 14.10.'93;

visto l'art. 28 l.n.º 300/'70, osserva in

FATTO

Con ricorso ex art. 26 St. Lav. depositato il 17.9.'93, la Faisa-Cisal, in persona del suo segretario provinciale, denunciava l'antic sindacalità del comportamento posto in essere dall'Azienda municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.), consistente nell'aver trattenuto la retribuzione per il giorno di permesso sindacale ex art. 30 St. Lav. fruito in data 12.7.'93 dal segretario provinciale e da un componente del direttivo Faisa-Cisal, previa richiesta del deducente sindacato inoltrata all'azienda il 10.7. precedente. Affermava la sigla sindacale agente che, ai sensi del predetto art. 30 e dell'art. 27 CCNL degli autotrenoferroviari, nessun altro condizione può essere posta alla fruizione dei permessi retribuiti in oggetto oltre alla preventiva e motivata richiesta scritta inviata dal sindacato.

Costituitasi in giudizio, l'A.M.A.T. deduceva di non aver provveduto a retribuire il permesso perché i due lavoratori interessati non avevano inteso produrre una dichiarazione di effettiva partecipazione alla riunione, come richiesto da essa azienda con nota del 26.1.'93; richiamandosi, quindi, ad altre pronunce di questa stessa Pretura che avevano ritenuto la legittimità di tale comportamento, concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso.

All'udienza odierna, dopo la discussione orale dei procuratori delle parti, il giudicante si riservava per la decisione.

DIRITTO

Si ripropone all'attenzione di questo giudicante una vicenda che ha già formato oggetto di varie e conformi decisioni da parte dei magistrati di questo Ufficio.

La medesima trae origine da una precisa presa di posizione dell'azienda convenuta in ordine ai permessi sindacali, avendo la stessa - con nota del 26.1.'93 - espressamente richiesto che la partecipazione alle riunioni di cui all'art. 30 St. Lav. fosse successivamente documentata dai lavoratori che avevano fruito del permesso, onde poter ricevere la regolare retribuzione. In tal modo l'A.M.A.T. intendeva porre un freno agli abusi fino allora commessi dalle sigle sindacali presenti

PRETORE
Pietro SPAGNUOLO

in azienda, probabilmente facilitati anche da un atteggiamento permissivo dell'azienda medesima, consistito nell'avere a lungo tollerato generiche ed indistinte richieste di permesso, a volte inoltrate, anche soltanto telefonicamente, successivamente alla fruizione del permesso stesso: con la conseguenza che il monte-ore contrattualmente previsto di 9.000 ore annue era stato abbondantemente superato in maniera sistematica.

Questo giudicante, a conclusione di altro procedimento ex art. 28 instaurato dalla stessa sigla sindacale, dopo aver ritenuto l'illegittimità della trattenuta operata relativamente ai permessi richiesti prima della nota del 26.1.'93, ossia in costanza della più permissiva prassi precedentemente vigente tra le parti, ha affermato che "... (la) posizione assunta dall'azienda in ordine ai permessi retribuiti non sembra censurabile in via di principio. La natura di diritto potestativo pacificamente riconosciuta ai permessi medesimi, se non tollera che la loro fruizione subisca condizionamenti da parte del datore di lavoro o indagini sui moventi che ne determinano l'esercizio (così si esprime Cass. 20.7.'89, n° 2573 relativamente ai permessi ex art. 30 St. Lav.), non esclude tuttavia la necessità che sia data prova della sussistenza di tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto stesso: in altri termini, la posizione forte del titolare del diritto potestativo nei confronti di chi si trova in situazione di soggezione non va confusa con il mero arbitrio o con l'abuso del diritto medesimo. In quest'ottica può giustificarsi il contenuto della nota inviata dall'azienda il 26.1.'93, soprattutto tenendo conto che lo stesso CCNL del 1976 prevede che la preventiva richiesta di permesso sia motivata, e considerando che - ciò vale solo per i permessi richiesti dai componenti di organi direttivi - la necessità della successiva certificazione giustificativa può correttamente inferirsi per analogia dalla l.n° 816/'85, relativa ai permessi di lavoratori chiamati alla carica di amministratori locali, per evidente medesimezza di ratio tra due diritti riconosciuti e disciplinati nello stesso titolo dello Statuto dei Lavoratori (art. 30 ed art. 32)".

Non ritiene il giudicante di doversi discostare da quanto già affermato in precedenza e ribadito nelle pronunce di analogo contenuto di altri magistrati di questa stessa Pretura: la materia, tuttavia, anche in considerazione delle argomentazioni formulate dalle parti nel corso della discussione orale, merita qualche ulteriore riflessione.

L'art. 30 St. Lav., dopo aver affermato il diritto dei lavoratori componenti organi direttivi sindacali di fruire di permessi retribuiti per partecipare alla riunione dei suddetti organi, rinvia alla contrattazione collettiva per la disciplina specifica: è in sede pattizia, pertanto, che avviene la fissazione dei limiti quantitativi (monte-ore) e delle modalità di esercizio del diritto medesimo.

Con riguardo alle modalità di esercizio, l'art. 27 CCNL degli autotreni navieri prevede una preventiva e motivata richiesta di permesso avanzata dall'organizzazione sindacale.

interessata al datore di lavoro: è appena il caso di rilevare che tale preventiva richiesta è finalizzata a quell'equo contemperamento degli interessi in gioco che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, deve comunque contrassegnare la regolamentazione pattizia delle modalità di esercizio dei permessi ex art. 30 St. Lav. (Cass. 23.11.'85, n° 5847, in F.I. 1986, I, 647). A parere dello scrivente, è in questa fase preliminare che entra in rilievo quella connotazione di diritto potestativo pacificamente riconosciuta alla posizione soggettiva in oggetto: una volta effettuata la preventiva comunicazione - che pone il datore di lavoro in condizione di adottare le idonee misure sul piano dell'organizzazione produttiva - per soffermare all'assenza del lavoratore-sindacalista - l'esercizio del diritto di fruire di un permesso per partecipare alle riunioni sindacali non tollera condizionamenti di sorta, nemmeno in relazione ad esigenze aziendali che si presentino come indifferibili, né tanto meno indagini sui moventi.

Orbene, la successiva documentazione della partecipazione alla riunione richiesta dall'odierna convenuta non costituisce una ulteriore modalità o condizione di esercizio del diritto, arbitrariamente ed unilateralmente posta dall'azienda: essa attiene invece al fatto costitutivo del diritto a ricevere regolare retribuzione, il quale presuppone l'effettiva partecipazione alle riunioni sindacali di cui all'art. 30.

La fattispecie in esame realizza un'ipotesi di sospensione dell'obbligazione lavorativa, con eccezionale conservazione del diritto alla retribuzione, in dipendenza della partecipazione del lavoratore-sindacalista alle riunioni degli organismi sindacali territoriali: è evidente come l'obbligazione lavorativa riprenda vigore, e divenga legittima l'eccezione di inadempimento da parte del datore di lavoro, quando non vi sia stata un'effettiva partecipazione (Cass. 12.12.'89, n° 5521, in F.I. 1990, I, 83): pertanto il fatto costitutivo del diritto dev'essere positivamente documentato dal lavoratore.

In sostanza, si è al cospetto di una fattispecie analoga a quelle previste dall'art. 2110 c.c., per le quali nessuno ha mai dubitato che, ad esempio, il lavoratore ammalatosi debba documentare il proprio stato di salute, quale fatto costitutivo, per aver diritto alla sospensione dell'obbligazione lavorativa ed alla corrispondenza della retribuzione, non potendo certamente addossarsi al datore di lavoro o al diverso soggetto obbligato il compito di provare la circostanza negativa ("negativa non sunt probanda"), con una inammissibile inversione dell'onere della prova.

Non pare decisivo, dunque, il silenzio serbato sul punto dalla norma di cui all'art. 30 St. Lav., perchè comunque colimabile - prima ancora che con ricorso ai principi generali dell'ordinamento - avendo riguardo a casi simili o materie analoghe, secondo quanto previsto dall'art. 12, 2° co., disp. sulla legge in generale: nella specie, come già si è avuto modo di rilevare, può farsi riferimento all'art. 16 della l. 27.12.'85 n° 816, che espressamente prevede che siano documen-

P. RETORE
Roberto SPAGNUOLO

tati, mediante attestazione dell'ente, i permessi, retribuiti e non, fruiti dai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.

Non sembra che tale norma sia mai stata sospettata di introdurre un'indebita ingerenza nel libero ed autonomo espletamento del mandato elettivo, che pure è solennemente tutelato dalla Costituzione (art. 51), rappresentando il presupposto fondamentale per l'esistenza dello Stato democratico (art. 1). E' evidente che con essa il legislatore abbia voluto porre una garanzia minima per l'interesse del datore di lavoro a ricevere la prestazione lavorativa, il quale è destinato a cedere il passo di fronte ai superiori interessi della collettività.

Non si capisce come mai uguale principio non possa affermarsi nella materia che ci occupa - la quale, come si è visto, deve essere improntata al costante bilanciamento degli interessi delle parti contrapposte - tenuto altresì conto che, a differenza di quanto previsto all'art. 4 della l.n. 80/60 citata, il datore di lavoro non solo deve rinunciare alla prestazione, ma deve farsi carico ugualmente dell'onere retributivo.

La preventiva comunicazione di cui all'art. 27 CCNL degli autoferrotranvieri vale a consentire al datore di lavoro di predisporre la propria organizzazione produttiva di fronte all'esercizio di un diritto potestativo, assolutamente non sindacabile: esso non garantisce, evidentemente, l'effettiva partecipazione del lavoratore alla riunione sindacale, che è un "posterius" rispetto alla comunicazione. Gli abusi contenuti nella fruizione dei permessi, utilizzati per scopi meramente personali - è fatto notorio, che nessuno può negare - hanno determinato una rottura di quel "pactum riduciae" che spinge l'azienda ad accontentarsi della semplice comunicazione - e volte anche successiva - dei permessi, facendo sì che la stessa ora esiga il "reddo rationem", attraverso la documentazione della partecipazione.

Non si vede come tale legittima richiesta possa determinare un'indebita ingerenza nell'attività sindacale, richiedendosi solo una documentazione dell'effettiva partecipazione alla riunione e non già un resoconto dell'attività sindacale svolta. Assai più pericolosa per la libertà sindacale è, all'art. 39 Cost., sarebbe la soluzione - giuridicamente errata - che scaricasse sul datore di lavoro l'onere di provare gli eventuali abusi, in quanto sostanzialmente lo costringerebbe ad organizzare sistemi parapolizieschi e reti di delazione, che farebbero ripiombare le relazioni sindacali ad epoche remotissime e lontane. Le stesse comunicazioni preventive, unico strumento necessario secondo il sindacato agente per uscirne dai permessi sindacali in parola, sono infatti così generiche e laconiche da rendere praticamente impossibile qualsiasi controllo ex-post di cui si volesse in ipotesi far carico all'azienda (nel caso di specie il sindacato ritiene di aver assolto ogni onere soltanto comunicando tautologicamente che "Ai sensi dell'art. 39 saranno in permesso sindacale

retribuito, dovendo partecipare ad una riunione dell'organo direttivo provinciale della Faisa-Cisal.", senza indicare quantomeno il luogo e l'orario della riunione).

Deve, pertanto, ritenersi legittima la pretesa dell'azienda a che colui il quale fruisce di un permesso ex art. 30 St. Lav. documenti successivamente la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi provinciali o nazionali. Sarà sufficiente all'uopo un'attestazione di colui che presiede la riunione dell'organo e, nel caso coincida con lo stesso lavoratore che fruisca del permesso, una auto-dichiarazione che valga assunzione di responsabilità; o comunque qualsiasi altra forma stabilita di comune accordo tra le parti, che risulti comunque idonea a salvaguardare l'interesse datoriale contro gli abusi.

Quanto detto deve valere, è opportuno ricorderlo, per i soli permessi richiesti dopo la puntualizzazione aziendale contenuta nella nota del 25.1.'93.

In relazione ad essi non è dato rinvenire alcun profilo di antisindacalità nel comportamento denunciato con il ricorso in oggetto, avendo l'azienda unicamente fatto uso di uno strumento di autotutela consentito dalla legge (art. 1180 c.c.) nell'ambito del rapporto individuale con il singolo lavoratore, dopo aver correttamente "preavvisato" le parti interessate. Nel respingere il ricorso medesimo, motivi di equità contano a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

IL PRETORE

così provvede:

- 1) rigetta il ricorso ex art. 28 St. Lav. proposto dalla Fisa-Cisal in data 17.9.'93 nei confronti dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto;
- 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Taranto, 21.10.'93

Deposito in Tribunale
21 OTT. 1993

IL PRETORE
(Dott. Roberto SPAGNUOLO)

Roberto Spagnuolo